

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI DOGNA

REGOLAMENTO

EDILIZIO

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. **39 DEL 21.07.2000**

APPROVATO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE
CON DECRETO N. **0215/PRES. IN DATA 06.06.2001**

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. **12 DEL 09.03.2007**

INDICE GENERALE

ART.1	COMMISSIONE EDILIZIA.....	PAG. 2
ART.1.2	COMPOSIZIONE INTEGRATA:.....	.PAG. 2
ART.1.3	INCOMPATIBILITA' ASTENSIONE, DECADENZA,REVOCA:.....	PAG. 2
ART.1.4	DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E RIELEGGIBILITA' DEI MEMBRI:.....	PAG. 3
ART.1.5	FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA:.....	PAG. 3
ART.1.6	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA:.....	PAG. 3
ART.1.7	OGGETTI SOTTOPOSTI ALLA COMMISSIONE EDILIZIA:.....	PAG. 3
ART.1.8	CRITERI DI VALUTAZIONE:.....	PAG. 4
ART.1.9	PROCEDIMENTO:.....	PAG. 4
ART.2	PARTE II° NORME DI PROCEDURA: NORME DI PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI:.....	PAG. 4 PAG. 5
ART.2.1	CERTIFICATO DI SESTINAZIONE URBANISTICA:.....	PAG. 5
ART.2.2	IL PARERE PREVENTIVO:.....	PAG. 5
ART.2.3	LA CONCESSIONE EDILIZIA:.....	PAG. 5
ART.2.3.1	VARIANTI ALLA CONCESSIONE EDILIZIA.....	PAG. 6
ART.2.3.2	VOLTURE ALLA CONCESSIONE EDILIZIA:.....	PAG. 6
ART.2.4	AUTORIZZAZIONE EDILIZIA:.....	PAG. 7
ART.2.5	DENUNCIA:.....	PAG. 8
ART.2.6	LE OPERE PUBBLICHE:.....	PAG. 8
ART.2.7	INTERVENTI INDIFFERIBILI:.....	PAG. 8
ART. 2.8	INTERVENTI SU AREE OD IMMOBILI VINCOLATI:.....	PAG. 8
ART.2.9	INTERVENTI INCIDENTI SULL'ARREDO URBANO:.....	PAG. 8
ART.2.10	ESECUZIONE DEI LAVORI:.....	PAG. 10
ART.2.11	CONCLUSIONE DEI LAVORI:.....	PAG. 11
	NORME TECNICHE:.....	PAG. 12
ART.3	I REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE:.....	PAG. 12
ART.3.1	PRESCRIZIONI QUALITATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI EDILIZI:.....	PAG. 12
ART.4	NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:.....	PAG. 14
ART.5	ALBERATURE:.....	PAG. 16
ART.6	ACCESSIBILITA' E SOSTA DEGLI AUTOVEICOLI AI PARCHEGGI SOTTERRANEI, PASSI CARRAI:.....	PAG. 16
ART.7	IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNIA:.....	PAG. 17
	PARTE IV° DISCIPLINA EDILIZIA:.....	PAG. 17
ART.8	ABROGATO:.....	PAG. 17
ART.9	DISTANZE TRA FABBRICATI:.....	PAG. 17
ART.10	DEFINIZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ALLOGGI:.....	PAG. 17
ART.11	DEFINIZIONI DELLE DESTINAZIONI D'USO:.....	PAG. 18
ART.12	DESTINAZIONI D'USO DEGLI EDIFICI E VARIAZIONI:.....	PAG. 18
ART.13	ALTEZZE MINIME E PRINCIPALI REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE:.....	PAG. 18

PARTE I°

ART. 1 - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

La Commissione Edilizia è composta da sette membri.

- a) **Cinque** membri della Commissione Edilizia sono eletti dal Consiglio Comunale. Essi sono scelti in modo da integrare le competenze necessarie al miglior funzionamento dell'organo possibilmente tra esperti in discipline urbanistiche, architettoniche, ambientali.
In ogni caso almeno un membro deve essere laureato in architettura od ingegneria od in urbanistica.
- b) Gli altri **Due** membri sono rappresentati dal Comandante dei Vigili del Fuoco e dal Tecnico Comunale.

Il Presidente è nominato *dal Collegio*, tra i membri di cui alle lettere a) e b). Egli può farsi sostituire da un Vicepresidente, eletto dal collegio.

Le funzioni di segretario della Commissione Edilizia sono svolte dal funzionario Responsabile del settore urbanistico.

ART. 1.2 COMPOSIZIONE INTEGRATA.

La Commissione Edilizia si riunisce in composizione integrata nei casi previsti dal Titolo X° della L.R.52/91 e successive modifiche. Il Consiglio Comunale elegge un membro della Commissione integrata secondo quanto stabilito dall'art. 133 della L.R. 52/91 come modificata dalla L.R. 34/97. La validità delle sedute della Commissione edilizia integrata è stabilita sempre dall'art. 133 della L.R. 52/91 come modificata dalla L.R. 34/97

ART. 1.3 INCOMPATIBILITA', ASTENSIONE, DECADENZA, REVOCA.

Fatti salvi i componenti di cui all'art.1, comma 1 lettera b), sono incompatibili con l'appartenenza alla Commissione Edilizia:

- a) I consiglieri comunali e circoscrizionali, i componenti della Giunta comunale, **gli organi politici dell'ente locale**, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti del Comune e di Enti, aziende o società da esso dipendenti;
- b) i rappresentanti od i dipendenti di organi od enti ai quali la legge demanda di esprimere parere o svolgere controlli e vigilanza sugli interventi di rilevanza urbanistica di competenza comunale.

I membri della Commissione Edilizia non possono presenziare all'esame dei progetti da essi elaborati o alla cui esecuzione siano in qualsiasi modo interessati, a pena d'invalidità delle delibere assunte.

I membri della Commissione Edilizia decadono automaticamente se dovesse insorgere un caso di incompatibilità successivo alla nomina o se risultino assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione Edilizia.

I componenti della Commissione Edilizia possono essere revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione o per altri gravi motivi inerenti allo svolgimento delle loro funzioni. La revoca è disposta dal Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia.

ART. 1.4 DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E RIELEGGIBILITA' DEI MEMBRI.

La durata in carica della Commissione Edilizia corrisponde a quella del Consiglio Comunale. I membri della commissione edilizia possono essere rieletti per più legislature.

ART. 1.5 FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Entro 60 giorni dall'insediamento di questo, il Consiglio procede all'elezione dei membri di cui all'art. 1 e art. 1.2.

ART. 1.6 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

Le riunioni della Commissione Edilizia possono essere convocate, in via ordinaria, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

La prima convocazione dell'organo e le convocazioni precedenti alla nomina del Presidente, come pure le altre convocazioni che si rendessero necessarie per ragioni straordinarie, sono effettuate dal Sindaco.

La riunione è convocata, con almeno cinque giorni di preavviso.

Quando sia prevista la convocazione della Commissione in formazione integrata, per il calcolo del numero legale non si tiene conto dei membri aggiuntivi che, regolarmente invitati, risultino tuttavia assenti.

Se per più di tre volte consecutive le riunioni della Commissione Edilizia non raggiungono il numero legale, la Commissione Edilizia è sciolta d'ufficio dal Sindaco. Per la ricostruzione dell'organo si applicano le norme dell'art. 1.al 1.5.

Ai membri della Commissione Edilizia è corrisposto un gettone di presenza, stabilito all'atto di nomina.

ART. 1.1.7 OGGETTI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia esprime le proprie valutazioni in merito al rilascio della concessione od autorizzazione edilizia, ma in particolare sugli aspetti formali, compositivi architettonici delle opere edilizie ed al loro inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico, sulla base degli elaborati progettuali e della specifica relazione tecnica presentata dal progettista in merito alle scelte qualitative e all'impatto dell'intervento.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dalle leggi statali e regionali, la Commissione Edilizia esprime parere obbligatorio su tutti gli interventi aventi rilevanza urbanistica ai sensi del capo I del Titolo VI della L.R. 52/1991, sulle opere pubbliche, *nonché su qualsiasi argomento le venga sottoposto dagli organi dell'Amministrazione comunale di natura urbanistico-edilizia-ambientale, con particolare riguardo agli interventi che incidono sulle facciate e sui prospetti degli edifici.*

La Commissione Edilizia esprime parere altresì su tutti gli strumenti urbanistici comunali.

ART. 1.1.8 CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione Edilizia, entro 30 giorni dall'insediamento *può deliberare* i "Criteri Particolari di Valutazione" a cui l'organo si atterrà nello svolgimento delle sue funzioni.

I "Criteri Particolari di Valutazione" devono corrispondere alle "Prescrizioni qualitative" enunciate alla parte III° del presente regolamento edilizio.

I "Criteri di Valutazione" devono comunque rispettare le norme del PRGC e quelle degli altri strumenti urbanistici.

Il Comune può definire i "Criteri Generali di Valutazione" cui la Commissione Edilizia dovrà attenersi.

Chiunque abbia interesse potrà, nei venti giorni successivi alla pubblicazione, sottoporre alla Commissione Edilizia, osservazioni e proposte; trascorso questo termine, la Commissione Edilizia approva definitivamente i criteri di valutazione.

I "Criteri Particolari di Valutazione" *se approvati*, sono sottoposti a revisione annuale, secondo le stesse procedure previste per l'approvazione; i "Criteri di Valutazione" *non possono essere derogati o modificati al di fuori della revisione stessa*.

I "Criteri Particolari di Valutazione" formano allegato al Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 1.9 PROCEDIMENTO

La Commissione Edilizia si deve esprimere entro i termini previsti dalla legge, .
Decorso inutilmente il termine, il parere si intende reso in senso positivo.

Gli interessati possono presentare alla Commissione Edilizia documenti e memorie riguardanti gli oggetti sottoposti alla valutazione della stessa.

La Commissione Edilizia può invitare gli interessati per sentirli in contraddittorio, qualora proceda al contraddittorio, la Commissione Edilizia deve esprimere le sue valutazioni entro i successivi 15 giorni.

Nel caso in cui la Commissione Edilizia abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'oggetto sottoposto, di rispettare i termini di cui ai commi precedenti, questi ultimi ricominciano a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

La Commissione Edilizia può, nel parere positivo, indicare condizioni e modalità che devono essere rispettate nell'esecuzione dell'opera.

PARTE II°

NORME DI PROCEDURA

ART. 2 NORME DI PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI.

ART. 2.1 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1. Il certificato di destinazione urbanistica indica i vincoli (procedurali, sismici, storici, ambientali, idrogeologici, paesistici e le prescrizioni di carattere urbanistico-dimensionale (destinazione di zona, potenzialità edificatorie, distanze, tipi di intervento,) riguardanti l'area o l'immobile interessati.
2. Il certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato ai legittimi proprietari dell'area o a chi abbia titolo per richiederlo.
3. Il certificato deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta come previsto dall'art. 87 della L.R. 52/91 e successive modifiche.

ART. 2.2 IL PARERE PREVENTIVO

1. Il parere preventivo espresso dalla Commissione Edilizia comunale con riferimento a progetti preliminari o di massima, concerne i soli aspetti della compatibilità degli stessi in relazione alle norme di attuazione del P.R.G.C. o per interpretazione delle norme stesse o del presente regolamento edilizio.
2. In sede di esame del progetto definitivo l'Amministrazione comunale è tenuta ad adeguarsi alle valutazioni espresse con il parere preventivo.
3. Gli uffici comunali, verificata la completezza della documentazione presentata e la sottoscrizione degli elaborati da parte del richiedente, trasmettono il progetto preliminare alla Commissione Edilizia.
4. Il parere preventivo deve essere comunicato entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 2.3 LA CONCESSIONE EDILIZIA

1. Ai sensi della legge regionale n. 52 del 1991, come modificata dalla L.R. n. 34/97 al TITOLO IV° CAPO I°, gli interventi aventi rilevanza urbanistica (vedi articoli. 61; 62; 63; 64; 65; 66) sono soggetti a concessione edilizia. Di seguito si riportano:
 - interventi di nuova realizzazione (art. 62 L.R.52/91)
 - interventi di ampliamento (art. 63 L.R. 52/91)
 - interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 64 L.R. 52/91)
 - interventi di ristrutturazione edilizia (art. 65 L.R. 52/91)
 - interventi di rilevanza urbanistico-ambientale. (art. 66 L.R. 52/91)
2. Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare, richiede se necessario e comunque una sola volta non reiterabile, l'integrazione della documentazione.
3. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione e dagli elaborati indicati nella successiva parte III° ART. 4.
4. Al soggetto richiedente la concessione edilizia, deve essere comunicato, al momento della presentazione della domanda, il nome del Responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale è possibile aver accesso ai documenti.
5. Il Responsabile del procedimento verifica la sola regolarità della documentazione e degli elaborati progettuali presentati, nonché la corrispondenza dell'intervento con il certificato di destinazione urbanistica (o, in mancanza, con la normativa di piano ed i regolamenti vigenti in materia) ed ai requisiti obbligatori, senza entrare nel merito delle singole soluzioni proposte la cui idoneità a raggiungere i risultati richiesti è di esclusiva responsabilità del Progettista.
6. Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare, richiede, se necessario e comunque una sola volta non reiterabile, l'integrazione della documentazione.
7. Sulla base dell'istruttoria tecnica il Responsabile del procedimento redige e trasmette qualora non accerti la sussistenza di un contrasto del progetto presentato con norme di legge o di

regolamento, il progetto accompagnato dalla relazione istruttoria sullo stesso, alla Commissione Edilizia per il parere di competenza.

8. La concessione edilizia deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero dalla data della presentazione integrativa.
9. Per quanto riguarda la disciplina concernente validità, onerosità, pubblicità della concessione edilizia, nonché il silenzio-assenso e deroghe, si rinvia a quanto previsto in merito dalla legge regionale n.52 del 1991 come modificata dalla L.R. n.34 del 12.11.97..

ART. 2.3.1 VARIANTI ALLA CONCESSIONE EDILIZIA

Per la richiesta di varianti alla concessione edilizia già rilasciata, il concessionario deve presentare domanda corredata dagli occorrenti elaborati; tale domanda segue la stessa procedura prescritta per la concessione originaria fatto salvo quanto stabilito all'art. 77 della L.R.52/91.

La realizzazione di varianti è ammessa secondo quanto disposto dalla L.R. 52/91 e successive.

ART. 2.3.2 VOLTURE ALLA CONCESSIONE EDILIZIA

La voltura integrale o parziale della ditta intestataria della concessione edilizia od *autorizzazione edilizia*, non può aver luogo in assenza di precedente trasferimento della proprietà o del titolo ad edificare.

La volturazione della concessione viene assegnata nella forma di semplice annotazione da effettuarsi in calce alla concessione originaria.

ART. 2.4 AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

1. Sono soggetti ad autorizzazione edilizia gli interventi aventi rilevanza edilizia, come definiti dalla L.R.52/91 modificata dalla L.R. n.34 del 12.11.97 al CAPO II° art. 67; 68; 69; 70; 71; 72.con le deroghe di cui all'art. 78 della medesima legge.

Di seguito si riportano gli interventi di rilevanza edilizia:

- Interventi di manutenzione edilizia (art. 68 L.R.52/91)
- Interventi di restauro (art. 69 L.R. 52/91)
- Interventi di conservazione tipologica (art. 70 L.R. 52/91)
- Interventi di risanamento conservativo (art. 71 L.R. 52/91)
- Nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica (art. 72 L.R. 52/91)

1. Qualora per lo stesso edificio o per la stessa unità immobiliare siano richieste più autorizzazioni edilizie tali da configurare, nel loro insieme, un intervento assoggettabile a concessione edilizia, l'interessato è tenuto a presentare, nel termine all'uopo fissato dal Sindaco (o dal dirigente competente) regolare istanza di concessione edilizia.
2. Al soggetto richiedente l'autorizzazione edilizia deve essere comunicato, al momento della presentazione della domanda, il nome del responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale è possibile aver accesso ai documenti.
3. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità della documentazione e degli elaborati progettuali presentati, nonché la corrispondenza al certificato di destinazione urbanistica (o in mancanza, con la normativa ed i regolamenti vigenti in materia) ed ai requisiti obbligatori, senza entrare nel merito delle singole soluzioni proposte la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista.

4. Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che l'interessato non abbia l'onere di allegare, richiede, se necessario e comunque una sola volta, l'integrazione della documentazione.
5. Sulla base dell'istruttoria tecnica il responsabile del procedimento, qualora non accerti la sussistenza di un contrasto del progetto presentato, con norme di legge o di regolamento, redige e trasmette il progetto accompagnato dalla relazione istruttoria sullo stesso, alla Commissione Edilizia per il parere di competenza.
6. L'autorizzazione edilizia deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero dalla data della documentazione integrativa.
7. Per quanto riguarda la disciplina concernente pubblicità dell'autorizzazione edilizia e silenzio-assenso si rinvia a quanto previsto in merito alla legge regionale n.52 del 1991 come modificata dalla L.R. n.34 del 12.11.97.

ART. 2.5 DENUNCIA (D.I.A.)

1. Sono soggetti a denuncia gli interventi previsti dall'art. 80 della L.R. n. 52/91 e successive modifiche, *nonché quelli espressamente assoggettati a D.I.A. dall'art. 78 della stessa legge.*
2. Qualora per lo stesso edificio o per la stessa unità immobiliare siano richieste più denunce tali da configurare, nel loro insieme, un intervento assoggettabile ad autorizzazione o concessione edilizia, l'interessato è tenuto a presentare, nel limite all'uopo fissato dal Sindaco, regolare istanza di autorizzazione o concessione edilizia.
3. Alla denuncia deve essere allegata la relazione di cui all'art.80 della legge regionale n.52 del 1991 come modificata dalla L.R. n.34 del 12.11.97 all'art.34..

ART. 2.6 LE OPERE PUBBLICHE.

1. La realizzazione delle opere pubbliche di competenza comunale, avviene nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 78 bis della L.R.52/91 e successive modifiche.
2. La realizzazione delle opere pubbliche di competenza dello Stato o altri Enti pubblici, avviene nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 89 della L.R. 52/91 e successive modifiche.

ART. 2.7 INTERVENTI INDIFFERIBILI:

In caso di opere o lavori urgenti, necessari per far fronte a situazioni di imminente pericolo per l'incolumità pubblica, il titolo autorizzativo, se necessario, è provvisoriamente sostituito, in attesa del rilascio, della ordinanza sindacale contingibile ed urgente, ovvero dalla comunicazione dell'interessato che dichiara la sussistenza del pericolo.

ART. 2.8 INTERVENTI SU AREE O IMMOBILI VINCOLATI

Per interventi su aree o immobili vincolati, l'autorizzazione delle autorità competenti alla tutela del vincolo deve precedere il rilascio della concessione od autorizzazione edilizia.

In tali casi l'autorizzazione non si forma per il silenzio-assenso.

Ogni riferimento del P.R.G.C. in tutti i suoi elaborati o del presente regolamento edilizio alla L.319/76 si intende annullato in quanto detta legge è stata abrogata dal D.L. N.152 dell' 11.05.1999.

Ogni riferimento del P.R.G.C. in tutti i suoi elaborati, alle leggi N.1089/39, 1497/39 431/85 si intende annullato in quanto dette leggi sono state abrogate dal D.N.L. 490 del 20.10.1999.

ART. 2.9 INTERVENTI INCIDENTI SULL'ARREDO URBANO.

1. Posizionamento di tende:

Sono ammesse le tende su spazi pedonali aperti al pubblico (marciapiedi) con l'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:

- altezza netta minima tra il lembo inferiore ed il piano di calpestio pari a ml. 2,20.
- distanza tra la proiezione al suolo della tenda ed il limite della carreggiata stradale maggiore o eguale a cm.50.
- le strutture di sostegno devono essere di provata solidità

2. Posizionamento delle insegne:

Le insegne potranno essere installate sia con piano parallelo alle facciate degli edifici che con piano normale agli stessi.

Qualora dovessero venir disposte perpendicolarmente alla facciata dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- altezza minima tra il lembo inferiore ed il piano di calpestio: ml. 3,00
- sporgenza massima dalla parete ml.0,70

Non si danno particolari prescrizioni sul tipo dei materiali da impiegarsi per la costruzione delle insegne o delle tende, che comunque dovranno essere realizzate con materiali durevoli alle intemperie; se finite con colori, questi dovranno risultare in armonia con l'ambiente. La forma e le caratteristiche delle insegne dovranno esser tali da porsi in armonia con l'architettura e non essere d'ostacolo o danneggiamento alla vista del paesaggio.

Sono vietate le insegne fornite di luci lampeggianti o intermittenti.

Viene comunque lasciata alla discrezionalità della Commissione Edilizia il giudizio definitivo sulla compatibilità di una insegna con l'ambiente in cui verrà inserita .

3. Indicazioni toponomastiche e numeri civici:

L'apposizione, manutenzione, e rimozione di indicazioni toponomastiche e stradali, nonchè i numeri civici è gestita direttamente dal Comune; i proprietari soggetti alla relativa servitù hanno l'obbligo di non impedirne o ridurne la visibilità

E' vietata, in tutto il territorio comunale, l'installazione di insegne sui tetti.

Sono esentate dall'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo le insegne da collocarsi obbligatoriamente per disposizioni di legge.

4. Servitù pubbliche particolari.

Il Comune od altro Ente pubblico previa approvazione del Comune potrà apporre all'esterno dei fabbricati, recinzazioni e manufatti di qualsiasi genere di proprietà privata prospettanti su spazi pubblici o soggetti a pubblico transito, ganci, sostegni, cavi, paline, bracci, strumenti e quant'altro sia previsto da leggi e regolamenti, occorrenti per pubblica utilità

In ogni caso anche la messa in opera di materiale e strutture pubbliche non è esente dalle prescrizioni sopra elencate, volte al mantenimento e/o l'ottenimento di un ambiente naturale non deturpato.

5. Affissione di manifesti.

E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune e nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

ART. 2.10 ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Comunicazione di inizio lavori

- I soggetti titolari della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a comunicare al Sindaco la data di inizio dei lavori a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con dichiarazione vistata dall'ufficio protocollo, specificando inoltre i nominativi e le qualifiche dei tecnici responsabili della direzione dei lavori, dell'esecuzione, della sorveglianza e della sicurezza del cantiere, come indicato nell'apposito modello predisposto dal Comune.
- Per gli interventi di nuova realizzazione, di ampliamento, di ristrutturazione urbanistica, nonché di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, il titolare della concessione o autorizzazione o autorizzazione, almeno due giorni prima dell'inizio dei lavori, deve presentare al Sindaco richiesta di visita di controllo per le verifiche di tracciato e delle quote altimetriche e planimetriche.

2. Disposizioni inerenti al cantiere.

- Presso il cantiere deve essere tenuta copia del provvedimento concessorio od autorizzativo o della denuncia con i relativi elaborati di progetto.
- Nel cantiere deve essere collocato un cartello visibile con l'indicazione dell'opera, degli estremi dell'atto, del nominativo del titolare, del progettista non solo architettonico, ma di quelli relativi alla esecuzione delle opere tecnologiche, del progettista alla sicurezza, del responsabile alla sicurezza del cantiere, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice.
- Nel cantiere devono essere adottate misure precauzionali, a tutela del decoro e della pubblica incolumità: a tal fine il cantiere deve essere organizzato anche utilizzando segnalazioni luminose e acustiche.
- In caso di occupazione temporanea di suolo pubblico e di apertura di passi carrai funzionali al cantiere, devono essere richiesti i necessari provvedimenti autorizzativi specifici.

3. Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.

- Nel corso dei lavori il Sindaco od il dirigente competente, i titolari del potere di vigilanza, possono in qualsiasi momento effettuare visite di controllo per verificare la conformità dei lavori eseguiti, al progetto approvato od alla denuncia.
- L'accertamento della non conformità comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal titolo VII° della legge regionale n.52 del 1991, nonché, in caso di rilevanza penale, l'obbligo della denuncia alla Procura della Repubblica.

4. Rinvenimenti archeologici o paleontologici

In caso di rinvenimenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico nel corso dell'esecuzione dei lavori, il titolare della concessione od autorizzazione edilizia od il sottoscrittore

della denuncia deve sospendere i lavori (per la parte interessata dai ritrovamenti) e dare immediata comunicazione al Sindaco che provvederà a richiedere l'intervento delle autorità competenti.

ART. 2.11 CONCLUSIONE DEI LAVORI.

1. Comunicazione di fine lavori.

Il certificato di fine lavori deve essere trasmesso al Sindaco con deposito al protocollo comunale o con lettera raccomandata entro trenta giorni dal termine delle opere previste oggetto della concessione o dell'autorizzazione.

2. Certificato di abitabilità o di agibilità.

- Prima di occupare i locali oggetto di concessione o di autorizzazione nel caso di interventi che comunque possono influire sulle condizioni di salubrit , deve essere richiesto ed ottenuto il certificato d'uso previsto dalla legge secondo le modalit  dell'art.86 della L.R. n.52/91 e successive modifiche.
- Il Sindaco pu  richiede il sopralluogo e apposita relazione al Responsabile del settore Igiene Pubblica dell'Azienda per i Servizi Sanitari e del Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o di altro tecnico a ci  delegato, per accertare le condizioni igienico-sanitarie del fabbricato e la corrispondenza delle opere eseguite con quelle autorizzate tutto ci  nei termini del precedente articolo n.86.
- Se vi sono leggere insufficienze dimensionali (altezze interne, superfici, fori ecc.) *e comunque entro i limiti di cui all'art. 116, comma 1, della vigente L.R. 52/91*, dovute in genere , ad errori, imperfezioni od esigenze costruttive che non incidono sulle condizioni di salubrit  dei locali, il Sindaco pu  comunque rilasciare il certificato.
- I requisiti igienico-sanitari vanno accertati in relazione alla normativa vigente alla data nella quale sono stati ultimati i lavori salvo diverse prescrizioni stabilite nell'emanazione di nuove leggi.
- Il Sindaco, tenuto conto della relazione del responsabile dell'A.S.S. e delle strutture dell'edificio gi  realizzato, pu  subordinare il rilascio del certificato alla esecuzione di specifici interventi di adeguamento alle nuove disposizioni eventualmente emanate in materia.
- In ogni caso solo per gravi motivi possono essere chiesti interventi o requisiti diversi da quelli previsti nel progetto che aveva ottenuto il parere favorevole del Responsabile di settore dell'A.S.S.
- Il parere del responsabile dell'A.S.S. non   vincolante; tuttavia qualora il Sindaco dovesse disattenderlo anche solo in parte, dovr  darne idonea motivazione.
- - Il certificato pu  essere rilasciato anche per una sola parte dell'edificio a condizione che tale parte abbia una propria autonomia funzionale.
- Non pu  essere rilasciato il certificato per nuove costruzioni realizzate senza concessione od in totale difformit , rispetto al progetto approvato e che sono in contrasto col vigente strumento urbanistico.
- Il rilascio del certificato, oltre che agli accertamenti di cui al presente articolo,   altres  subordinato alla presentazione della documentazione prevista dalle leggi in vigore.

- Tuttavia qualora non fosse possibile, per cause non dipendenti dal richiedente, la tempestiva produzione di taluno dei certificati o documenti prescritti, il Sindaco può rilasciare una autorizzazione di occupazione provvisoria per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile, sempre che risultino garantite da apposita certificazione del Direttore dei Lavori la staticità e sicurezza del fabbricato ed avviate le pratiche per ottenere i certificati richiesti.
- Nel caso di abusiva occupazione del fabbricato, il Sindaco inoltra rapporto alla Autorità Giudiziaria ed ordina lo sgombero dei locali.
- All'atto del rilascio del certificato di abitabilità, -agibilità il Comune assegna all'immobile il numero civico e provvede alla applicazione della relativa piastrina.
- La spesa conseguente è a carico del privato interessato.
- E' riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.

PARTE III°

NORME TECNICHE.

ART. 3 1 REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE

I fabbricati dovranno essere costruiti e completati in funzione della loro destinazione d'uso, nel rispetto di tutte le normative esistenti al momento della loro edificazione.

ART. 3.1 PRESCRIZIONI QUALITATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI EDILIZI

La progettazione e la successiva realizzazione degli interventi edilizi, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) La composizione architettonica deve essere coerente con le tipologie degli edifici contigui, con forme tradizionali e con caratteristiche proprie dell'ambiente montano.
- 2) Devono essere impiegati possibilmente materiali tradizionali del luogo: pietra, legno, ecc.
- 3) Qualora le murature dovessero esser costruite con cemento in getto o in blocchi, laterizio od altro materiale non tradizionale del posto, è fatto obbligo che le parti a vista verso l'esterno vengano intonacate.
- 4) Le coperture devono avere una pendenza compresa tra il 40% ed il 45% ed essere omogenee per forma, colori e materiali con quelle tradizionali degli edifici circostanti
- 5) Il manto di copertura degli edifici deve essere eseguito in scandole in legno, o in lamiera preverniciata in tinta testa di moro o verde, o in rame, o in alluminio, od in tegole curve.
- 6) Possono essere accettate coperture piane se coperte da terrapieni o se oggetto di particolari soluzioni architettoniche inserite nell'ambiente.
- 7) La cornice di gronda non deve avere sporgenza maggiore di quella massima riscontrabile nelle facciate poste in continuità od antistanti; il sottospunto deve avere lo stesso andamento della falda in ogni caso adeguandosi comunque a quello tipico degli edifici contigui.
- 8) Le grondaie e le tubazioni di scarico dovranno essere realizzate in rame od altro metallo, purchè opportunamente verniciato (plasticato) in tinte accostabili a quelle della facciata. La sagomatura delle grondaie e dei tubi di scarico, sarà di tipo tradizionale in armonia con le caratteristiche architettoniche dei fabbricati.

- 9) Le parti esterne possono essere rivestite in legno a condizione che sia assicurato un corretto inserimento nell'ambiente edificato contiguo; la rimanente superficie deve essere trattata con intonaci rustici di tipo alpino e con tinteggiature tradizionali.
- 10) I serramenti esterni devono essere del tipo alpino con oscuri in legno verniciato.
- 11) Possono essere accettati serramenti metallici solo se verniciati con tinte intonate con gli edifici posti in continuità o prospicienti e con l'ambiente.
- 12) I parapetti di protezione devono essere realizzati con materiali e forme tradizionali (legno, ferro, pietra, muratura intonacata) in accordo con le facciate.
- 13) La trama delle forature deve uniformarsi a quella tipica della zona, come pure il rapporto tra l'altezza e larghezza delle finestre che vanno inoltre riquadrate in sintonia con quelle tradizionali di edifici circostanti.
- 14) Il manto erboso estirpato o danneggiato durante l'intervento edilizio, deve comunque essere ripristinato.
- 15) Le pertinenze ad uso legnaia, garage, ecc. devono essere realizzate con manto di copertura di caratteristiche omogenea a quelle del fabbricato principale e con i materiali descritti ai punti precedenti;
- 16) Sono vietati manufatti in lamiera del tipo prefabbricato.
- 17) Sulle aree di pertinenza degli edifici residenziali, qualora consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, sono ammessi manufatti staccati dal corpo dell'edificio principale, nonché arredi da giardino (voliere, serre, barbecue, caminetti ecc.)
- 18) Per l'installazione dei manufatti dovrà comunque essere garantita la compatibilità igienica con la residenza e rispettati i limiti ed i parametri di legge e normativa locale vigente.
- 19) L'aspetto formale delle recinzioni, in particolare quelle prospicienti spazi pubblici od aperti al pubblico, o visibili da tali spazi, deve essere conforme al decoro urbano ed armonizzato con l'ambiente circostante.
- 20) Sono consentiti i seguenti tipi di recintazione:
 - - recintazione a siepe,
 - - recintazione in rete,
 - - recintazione in getto di calcestruzzo a vista od intonacato o in muratura intonacata,
 - - recintazione con ringhiera in legno o maglie di disegno semplice e lineare con elementi posti in senso verticale od orizzontale,
 - recintazione in pietra naturale a faccia a vista.
 - E' vietato costruire recinzioni dei seguenti tipi:
 - con elementi in prefabbricato di cemento di qualsiasi tipo,
 - con elementi prefabbricati a griglia, o non , in cotto,
 - con zoccolatura o muratura rivestita in piastrelle, od in blocchi di cemento ed elementi prefabbricati in genere a faccia a vista, decorati o bugnati,
 - con elementi o tinte di colori dissonanti,
 - con ringhiere a maglia obliqua,
 - con statue, ciotole, fioraie, picche, sfere od altri elementi simili,
 - guarnite con fori per uso decorativo.
- 21) Le recinzioni non dovranno superare i seguenti limiti di altezza, misurati a partire dalla quota più bassa del terreno:
 - 2,00 per recinzioni prospicienti vie, piazze, e spazi aperti.
 - 3,00 tra proprietà confinanti.

Il sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, può comunque disporre, in sede di esame dei progetti di recintazione, in riferimento ad ogni singolo caso ed in relazione all'ubicazione, la variazione dei progetti secondo le modalità ritenute opportune, ciò anche in deroga alle norme di cui

ai commi precedenti purchè la variazione sia convalidata da oggettive ragioni di carattere estetico-architettonico.

Per le recinzioni attestate lungo le arterie costituenti la viabilità comprensoriale è prescritta in corrispondenza del passo carrabile, la formazione di una piazzola di sicurezza fra il nastro stradale e l'ingresso.

Per le strade di cui si prevedano ristrutturazioni, rettifiche od ampliamenti, la distanza tra strada e recinzione sarà determinata sulla base delle previsioni relative.

Nella esecuzione di qualsiasi manufatto dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni del Codice Civile in materia.

L'interpretazione e l'applicazione delle suddette norme è affidata in ogni caso alla cultura, preparazione, sensibilità buon senso e competenza della Commissione Edilizia che dovrà valutare ogni singolo caso, fornendo anche eventuali suggerimenti al progettista per una corretta esecuzione dell'opera.

ART. 4 NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI:

1. Con riferimento alle singole opere previste i progetti devono essere corredati dagli elaborati di seguito indicati, con la precisazione che il comune potrà ritenere sufficiente, in relazione al concreto intervento, anche una sola parte degli elaborati, o chiedere altra documentazione integrativa.

I progetti devono in ogni caso comprendere:

- a) Una planimetria della località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala 1:1000 o inferiore con punti di riferimento atti ad individuare con precisione l'ubicazione dell'intervento.
- b) Una relazione descrittiva dell'intervento comprendente anche l'indicazione della disciplina del Piano Regolatore Generale vigente, nonchè le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame.

Qualora l'opera da costruirsi o da modificarsi, si inserisca in un ambiente importante per l'insieme dei fabbricati preesistenti, o per l'ambiente naturale che la circonda, è facoltà dell'Amministrazione richiedere per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, lo studio progettuale dell'intervento non limitato al solo edificio da costruirsi o modificarsi, ma al contesto in cui l'edificio si inserisce.

Il tipo di studio progettuale può indicativamente consistere:

In uno o più fotomontaggi, prospettive, assonometrie, prospetti del progetto inserito nell'ambiente che lo circonda.

Dagli elaborati progettuali e dalla relazione accompagnatoria deve apparire in maniera chiara il tipo e la qualità dei materiali impiegati nella costruzione, le rifiniture esterne, le tinteggiature esterne e quant'altro sia utile al fine di comprendere il tipo e la qualità d'intervento che verrà eseguito.

1. Per le nuove costruzioni ed ampliamenti:

- a) Relazione sommaria contenente anche i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;

- b) planimetria in scala 1:500, rilevata topograficamente, con la indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, completa di orientamento e di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico e dopo la sistemazione delle aree.
- c) Devono essere indicati i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto. Devono altresì essere riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto;
- d) planimetria in scala 1:200 di sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle pavimentazioni.
- e) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100 quotate e recanti la precisa indicazione delle destinazioni dei locali;
- f) pianta in scala 1:100 delle coperture;
- g) tutti i prospetti in scala 1:100
- h) almeno due sezioni verticali quotate ortogonali tra di loro
- i) almeno un particolare significativo di un prospetto con l'indicazione dei materiali e dei colori;
- j) planimetria del fabbricato in scala 1:500 con l'indicazione della rete di smaltimento delle acque usate e meteoriche estese fino alle reti collettrici;
- k) riproduzione fotografica della zona interessata all'intervento.

2. Per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e ristrutturazione:

- a) Relazione descrittiva dell'intervento con allegate le indicazioni anche grafiche e fotografiche per documentare lo stato attuale e la definitiva sistemazione.
- b) E' consentita la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto sugli stessi grafici, nel qual caso devono essere adottati colori diversi per le indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso).

3. Per le nuove recinzioni o modificazioni di quelle esistenti.

- a) Planimetria in scala 1:500 con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;
- b) sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20
- c) sezione quotata in scala 1:100 dello spazio pubblico sul quale la sezione prospetta;
- d) l'indicazione dei materiali impiegati.

4. ABROGATO.

ART. 5. ALBERATURE:

Per l'abbattimento di piante ad alto fusto di età superiore a 5° anni o di altezza superiore a 10 metri, su aree edificabili deve essere fatta richiesta al Sindaco, separatamente od anche contestualmente alla domanda di concessione edilizia.

Il Sindaco, sentito il parere della commissione edilizia ha la facoltà di imporre il reimpianto e stabilire le qualità delle essenze che dovranno essere autoctone.
Fanno eccezione le operazioni di abbattimento relative ai piani di assestamento forestale art. 130 del RDL 3267/1923).

**ART. 6 ACCESSIBILITA' E SOSTA DEGLI AUTOVEICOLI
AI PARCHEGGI SOTTERRANEI, PASSI CARRAI**

Le rampe di accesso dei veicoli ai parcheggi sotterranei o interrati devono essere precedute da un tratto piano orizzontale di lunghezza pari ad almeno ml. 4,50 a partire dal filo stradale; la pendenza delle rampe non può superare il 20 %.

Le rampe devono essere costruite con materiale antisdrucchiolevole.

La costruzione di nuovi accessi carrai agli spazi pubblici è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

larghezza degli accessi non inferiore a ml. 3,00 e non superiori a ml. 6,50.

In corrispondenza degli incroci gli accessi dovranno distare almeno 8 ml. dal punto di tangenza tra l'allineamento di tangenza e la curva.

**ART. 7 IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA
E DELLA ZOOTECNIA.**

I ricoveri per gli animali devono essere aereati ed illuminati con finestre per una superficie complessiva non inferiore ad 1/20 di quella del pavimento e ventilati con canne di areazione.

Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti sagomato con opportuna pendenza atta a garantire il deflusso dei liquami nelle canalette di scolo confluenti in appositi pozzi di raccolta a tenuta.

Le porte devono aprirsi verso l'esterno degli edifici.

PARTE IV°

DISCIPLINA EDILIZIA

ART. 8 ABROGATO

ART. 9 DISTANZE TRA FABBRICATI

E' la distanza che intercorre tra le pareti di edifici antistanti misurata in proiezione orizzontale.

Si intendono antistanti o fronteggianti gli edifici o loro parti che si trovano sulle perpendicolari di pareti esistenti o di progetto.

Gli strumenti attuativi con previsioni planivolumetriche possono stabilire distanze dai confini e tra fabbricati diverse rispetto a quelle previste per le singole zone territoriali omogenee.

E' consentita (salvo diverse prescrizioni per le singole zone omogenee nella normativa di piano) l'edificazione in aderenza con tutta od una parte della parete laterale del fabbricato confinante, nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile e con conseguente eccezione alle distanze dai confini.

**ART. 10 DEFINIZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE
DEGLI ALLOGGI.**

– Vano: per vano si intende lo spazio interno di un edificio coperto e delimitato perimetralmente da struttura muraria o di altro tipo, con almeno una apertura per l'accesso di persone.

- Vano utile (stanza): per vano utile si intende ogni vano destinato alla permanenza stabile o temporanea di persone che non abbia esclusivamente caratteristiche di servizio, che abbia luce ed aria dirette e risponda ai requisiti stabiliti dalle normative regionali e nazionali.
- Si considerano pertanto vani utili quelli destinati a: soggiorno, pranzo, cucina, tavernetta, studio privato, camera da letto ed analoghi.
- Vani accessori: per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni con esclusiva funzione di servizio per le persone occupanti l'alloggio e per il collegamento fisico dei vani utili.
- Si considerano vani accessori i servizi igienici, i ripostigli, le dispense, i guardaroba, le stanze per lavori domestici, i corridoi, i disimpegni, i locali di sgombero, le legnaie, le lavanderie, i vani praticabili ma non abitabili e similari.
- Locali accessori alla residenza: sono i vani non compresi nelle due categorie precedenti, separati dall'alloggio ma aventi comunque funzione di servizio per una o più unità abitative.
- Sono compresi in questa categoria i seguenti locali: rimesse, lavanderie, legnaie, locali per impianti tecnologici, androni d'ingresso comuni ed ogni altro locale a stretto servizio della residenza.
- Alloggio od appartamento: per alloggio o appartamento si intende un insieme di vani utili e accessori accorpati, destinato a dimora stabile o temporanea di persone, ubicato in uno stesso corpo di edificio ed avente accesso indipendente.
- Soffitta praticabile: per soffitta praticabile si intende il sottotetto che abbia un'altezza media pari ad almeno ml. 1,40

ART. 11 DEFINIZIONI DELLE DESTINAZIONI D'USO.

Per le destinazioni d'uso si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge regionale n.52/1991 e successive modifiche, agli art.73-74-75- 78

ART. 12 DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI E VARIAZIONI.

I progetti per qualsiasi intervento edilizio devono indicare la destinazione d'uso del fabbricato e le specifiche utilizzazioni dei singoli vani.

1. In caso di cambio di destinazione, il proprietario dovrà richiedere il certificato di abitabilità o agibilità per la nuova destinazione qualora siano diverse le caratteristiche igienico-sanitarie stabilite per la nuova destinazione.

2. Il cambio di destinazione d'uso concomitante o conseguente ad interventi edilizi anche solo di straordinaria manutenzione è soggetto a concessione edilizia. Le norme del P.R.G.C. stabiliscono i casi in cui il cambiamento di destinazione d'uso attuata senza opere è soggetta ad autorizzazione edilizia.

ART. 13 ALTEZZE MINIME E PRINCIPALI REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE, UFFICI PUBBLICI E PRIVATI ED ALBERGHI.

Si fa riferimento alla L.R. 23 agosto 1985 n.44 e successive modifiche ed integrazioni tra le quali si fa in particolare riferimento all'art. 21 della L.R. pubblicata sul B.u.r. in data 22.08.1996 che abroga l'art.3 della suddetta legge e recita:

Art.3 (Compensazione delle altezze)

1. Per gli edifici di nuova costruzione, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate, purchè non siano in alcun punto inferiori a metri 2,00 nei vani abitabili ed a metri 1,70 in quelli accessori e purchè l'altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti stabiliti all'art.2

2. Per il recupero o la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purchè non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili ed a metri 1,40 nei vani accessori e purchè l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20.
3. Con la compensazione delle altezze il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'art.2.
4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico-sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Varnero Vanelli